

In tal senso la Comunità montana è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore con la legge n. 59/97, cosiddetta "Bassanini 1" sul conferimento di compiti e funzioni dallo Stato a Regioni ed Autonomie, e con il decreto legislativo n. 112/98 attuativo della medesima legge 59. Nel perseguire il disegno di un federalismo amministrativo qualificato dai più con l'aggettivo di "solidale", si è infatti voluto tra l'altro indicare nella Comunità montana — in riferimento a tali territori — il soggetto istituzionale in grado di svolgere una funzione associativa per le funzioni e i servizi dei comuni di dimensione demografica limitata che gli stessi in molti casi non possono assolvere da soli, ma necessitano di una forma di esercizio più convenientemente organizzata a livello sovracomunale.

Nel quadro ordinamentale locale ormai perfezionato con l'approvazione della legge 265/99 di modifica alla citata legge n. 142/90, sembra assumere particolare valenza l'istituto dell'Unione dei Comuni, in coerenza con quanto esposto dianzi, per le zone non di montagna. Per queste ultime l'ente locale Comunità montana continua a porsi come formula da privilegiare, sia per le accennate funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni componenti, che per l'attività istituzionale tipica della Comunità.

In questo contesto si inserisce un rinnovato ruolo istituzionale per la Comunità montana, la quale all'art. 7 viene confermata sostanzialmente nella sua connotazione originaria, ma nel contempo assume di più — in parallelo con la disciplina sull'Unione dei Comuni di cui all'art. 6 — la qualificazione di soggetto associativo in montagna dei piccoli Comuni, in modo da rappresentare in tale territorio il referente principale per l'esercizio delle competenze comunali associate con riferimento all'individuazione regionale (ex decreto legislativo n. 112/98) dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni amministrative.

In ogni caso, riteniamo che i significativi aggiornamenti del quadro ordinamentale, nel quale si inserisce a pieno titolo la Comunità montana, offrano rilevanti opportunità per l'ulteriore accreditamento operativo di questa istituzione locale, purché se ne rafforzi l'assetto anche sul piano del consolidamento delle risorse finanziarie a disposizione.

Detti indirizzi si collegano altresì al riformato quadro delle competenze Stato-Regioni e autonomie locali dettato dalle disposizioni "Bassanini", in ordine alle quali, con particolare riferimento alla legge n. 59/97 e al decreto legislativo n. 112/98, l'UNCCEM ha svolto una attenta positiva azione di proposta volta al riconoscimento della Comunità montana.

Con l'emanazione del decreto legislativo 31/3/98, n. 112, inerente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", si è

conclusa infatti la prima fase applicativa disposta dalla legge di delegazione cosiddetta "Bassanini I".

E' poi intervenuta — e non è ancora conclusa — la fase più delicata, che impegna le Regioni ad una completa e complessa ricognizione di tutte le funzioni che non sono rimaste alla competenza statale, in applicazione del principio di sussidiarietà, e che quindi vanno devolute a Comuni, Comunità montane e Province, assicurando nel contempo la disponibilità delle relative risorse strumentali, organizzative, umane e finanziarie. Detto processo di trasferimenti avverrà in modo graduale e con il concorso delle autonomie locali nelle previste sedi di concertazione, a partire dal 2000.

Grazie anche alla continua partecipazione attiva dell'UNCEM, insieme alle altre Associazioni nazionali delle autonomie, in tutte le fasi di predisposizione della normativa sia della legge 59 che del decreto legislativo 112, è stato conseguito per il soggetto istituzionale Comunità montana il pieno riconoscimento quale possibile destinatario di funzioni e compiti trasferiti, al pari di Comuni e Province, con ciò consolidando il quadro ordinamentale dettato per la medesima dagli artt. 28 e 29 della legge n. 142/90 di riforma dell'ordinamento locale (ora anche l'art. 7 della legge n. 265/99) e dalla successiva legge n. 97/94 sulla montagna.

Le più recenti acquisizioni legislative e il quadro rinnovato delle competenze centrali e locali impongono forti e precise sollecitazioni ai diversi livelli di governo, statale, regionale e locale, affinché il ruolo delle amministrazioni della montagna corrisponda sempre più e sempre meglio alle esigenze oggettive delle popolazioni che vi risiedono e operano.

Le Comunità montane, nel nuovo profilo disegnato dalla legge 265/99 e in rigorosa applicazione della legge 59/97, diventano un anello strategico di moderne e lungimiranti politiche regionali di sviluppo, vedendo rafforzati due tratti basilari della loro identità istituzionale che si riflette in particolare nel rapporto con i Comuni montani:

- quello della gestione associata delle funzioni comunali, che, secondo la configurazione flessibile e modulare ora data, completamente rivista e corretta rispetto alla precedente, consente di travalicare quel carattere eventuale e meramente episodico previsto dalla previgente normativa; per dare invece una risposta organizzativa e gestionale strutturale e stabile, pur senza vincoli e schemi uniformi e coattivi;
- quello di Ente locale, connotato dalla continuità dei suoi profili soggettivi amministrativi di rappresentatività, esponenzialità, responsabilità e certezza di interlocuzione, da un lato, verso i Comuni e il territorio di riferimento e, dall'altro, verso gli altri livelli di governo provinciale e regionale; Ente locale portatore, in sé, di una autonoma e

piena capacità di governo, a cominciare dalla funzione di programmazione.

Le possibilità accrescitive del nuovo profilo della Comunità montana sono strettamente legate al suo stare incondizionato "dalla parte dei Comuni"; simmetricamente, i Comuni montani possono sentire la Comunità come occasione in più per gestire efficacemente e convenientemente alcune delle loro funzioni — vecchie e nuove — e per far valere, al riparo da sudditanze di gerarchia istituzionale, il loro peso nel concerto regionale.

4.3 L'ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE.

Il decreto legislativo n. 112/98 ha istituito gli sportelli unici per le attività produttive, conferendo prioritariamente ai Comuni le funzioni amministrative relative alla localizzazione, realizzazione e ampliamento di impianti produttivi.

L'art. 24, prevede che tali competenze siano svolte da ciascun Comune — anche in forma associata e con altri Enti locali, incluse pertanto le Comunità montane — mediante un'unica struttura amministrativa responsabile dell'intero procedimento. E' presso questa struttura che va istituito lo sportello unico, in grado di garantire l'accesso degli interessati a tutte le informazioni concernenti sia le procedure autorizzatorie che le attività di servizio e di assistenza alle imprese.

L'istituzione dello sportello unico riveste quindi una particolare valenza, da un lato per semplificare e accelerare le procedure amministrative, dall'altro come volano per la promozione dello sviluppo economico locale.

Di qui il grande interesse che la materia acquista nelle realtà decentrate, in particolare di montagna, ove le Comunità montane possono svolgere in cooperazione con i Comuni un fondamentale ruolo nell'esercizio associato del servizio di sportello unico.

In relazione a tale rilievo e alle recenti specifiche iniziative del Governo volte ad incentivare la piena attuazione della normativa sullo sportello unico, che interessano tutti i soggetti istituzionali potenzialmente coinvolti nella sua realizzazione, l'UNCCEM ha promosso e realizzato una indagine tramite questionario per conoscere le esperienze attivate nel settore dalle Comunità montane.

Il questionario è stato spedito agli Enti il 29 maggio 2000 dando un mese di tempo per la restituzione del medesimo compilato.

Al 30 giugno sono pervenute 216 risposte, pari a circa il 60% della platea complessiva potenziale di 360 Comunità montane.

Tale dato non va tuttavia valutato negativamente, in quanto tale rilevazione risente di situazioni specifiche (Regioni a Statuto speciale e in particolare il Lazio che vive una delicata fase di transizione dai vecchi ai nuovi Enti in relazione alla più recente legge regionale di riordino delle Comunità montane) che di fatto riducono considerevolmente il numero delle Comunità montane in grado di dare risposte coerenti ed omogenee con il quadro nazionale.

Le domande rivolte agli Enti con il questionario hanno riguardato:

- a) l'accertamento della realizzazione dello sportello unico per gli impianti produttivi in forma associata per i Comuni;
- b) l'avvio delle iniziative per la sua istituzione

La semplicità del modello adottato nella rilevazione aveva lo scopo essenziale di acquisire rapidamente in questa prima fase soltanto le informazioni principali di carattere quantitativo, per formare un quadro di conoscenze sul coinvolgimento delle Comunità montane in materia di sportello unico.

La rilevazione effettuata mostra in primo luogo la concentrazione al centro-nord delle esperienze realizzate nel settore. Si tratta di 20 Comunità montane che hanno istituito lo sportello unico

La circostanza induce a valutare con grande attenzione l'esigenza di mirate politiche di promozione ed incentivazione per le Regioni meridionali, considerato anche che lo sportello unico costituisce strumento essenziale per favorire e organizzare adeguatamente interventi di sostegno allo sviluppo e alle imprese, con ricadute importanti sul piano occupazionale.

In ogni caso il 28% delle Comunità ha dichiarato di avere in corso la realizzazione del programma per l'attivazione dello sportello unico mentre un altro 26% hanno affermato essere state avviate iniziative con i Comuni.

Pur in presenza di un consistente numero di Enti che hanno dichiarato di non aver assunto alcuna iniziativa in materia, ci troviamo quindi in presenza di una platea complessiva di 136 Comunità montane, che associano 1523 Comuni interamente o parzialmente montani, le quali sono intervenute o stanno intervenendo per la costituzione dello sportello unico sovracomunale.

Attualmente, i Comuni che sono inseriti in ambiti comunitari ove lo sportello unico è stato concretamente installato ammontano a 226, ma è attendibile ritenere che almeno altri 685 Comuni interamente o parzialmente montani troveranno rapidamente soluzione al problema attraverso la Comunità montana.

In ogni caso, ove adeguatamente sensibilizzati ed incentivati a farlo, molti dei Comuni montani che ancora non si sono attivati in forma associata per lo sportello unico, potrebbero optare per tale via, garantendo una copertura nazionale dello sportello unico per le attività produttive pari almeno al 50% dei Comuni italiani.

4.4 L'EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE SULLE COMUNITÀ MONTANE

Con il 1999 si è concluso il processo di adeguamento della legislazione regionale alla legge n. 142/90, che ha interessato tutte le Regioni a statuto ordinario ad esclusione del Molise, che non ha fatto in tempo ad approvare la legge organica applicativa anche della legge n. 97/94 prima della conclusione della legislatura.

Ora il punto di riferimento per tutte le Regioni diviene la nuova legge n. 265/99 di revisione dell'ordinamento locale, che ha rivisto e consolidato tra l'altro la natura e il ruolo delle Comunità montane, attribuendo loro anche la competenza di svolgere per conto dei comuni funzioni e servizi in forma associata.

La fase attuale è inoltre caratterizzata dall'esigenza, ove occorre, della revisione territoriale delle Comunità montane ad opera delle Regioni per farle coincidere con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni comunali, in modo da soccorrere le esigenze di più razionale svolgimento della funzione amministrativa nei comuni di minore dimensione demografica in un rapporto cooperativo e collaborativo in montagna con la Comunità montana.

La Regione Lazio ha anticipato tutte le altre Regioni, emanando per prima la legge attuativa dell'articolo 7 della cosiddetta "Napolitano-Vigneri" che conferisce un nuovo assetto alle Comunità montane. Tale dato è di particolare interesse se si considera che tale Regione aveva varato, per ultima e a distanza di nove anni, la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, di riordino delle Comunità montane prevista dall'articolo 61 della legge n. 142 del 1990.

La nuova legge regionale (n. 1 del 2000) che sostituisce, abroga e integra numerosi articoli della precedente (la n. 9 del 1999) è quanto mai opportuna perché colma alcune carenze contenute nell'articolo 7 della legge n. 265 del 1999, fissando un minimo di regole certe che consentono agli enti montani di superare senza danni la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina statale, in un momento delicato coincidente col rinnovo degli organi.

Infatti, l'articolo 12 della legge regionale stabilisce che, fino all'emanazione del nuovo statuto da parte delle Comunità montane, l'organo

rappresentativo è costituito da tre componenti eletti dai rispettivi consigli comunali col sistema del voto limitato a una preferenza tra gli amministratori (sindaci, assessori anche esterni, consiglieri). Alla luce della normativa statale contenuta nel citato articolo 7 della 265 del 1999, lo stesso articolo 12 definisce, travalicando la competenza regionale e scalfendo l'autonomia statutaria riservata alla Comunità montana, il ruolo svolto a regime dall'organo rappresentativo, la sua durata, la seduta di convalida dei suoi componenti, i soggetti che debbono convocarlo e presiederlo in caso di revisione o di nuova costituzione degli enti.

Più in linea con lo spazio riservato dalla normativa nazionale, la legge regionale detta, all'articolo 16, esclusivamente le disposizioni transitorie concernenti l'organo esecutivo mentre lascia agli statuti comunitari il compito di fissarne a regime le competenze, il numero dei componenti e la modalità d'elezione. Fino all'approvazione del nuovo statuto, il presidente e gli altri membri dell'organo esecutivo, che deve essere anch'esso costituito esclusivamente da amministratori comunali (sindaci, assessori anche esterni, consiglieri), vanno eletti, con un'unica votazione, dall'organo rappresentativo, in un numero variabile in rapporto al numero dei Comuni membri, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nessuna maggioranza qualificata viene prescritta dalla norma per l'elezione dell'esecutivo, per cui è da ritenere che essa possa avvenire anche a maggioranza semplice.

La nuova legge non si limita a stabilire la composizione degli organi nella fase transitoria, ma detta anche le modalità per la rizonizzazione delle aree montane e per l'approvazione degli statuti.

In base all'articolo 2 al Consiglio regionale è affidato il compito di individuare, sentita la conferenza della montagna (che è un organo di cooperazione e concertazione costituito esclusivamente da rappresentanti politici regionali, provinciali e delle Comunità montane), le zone omogenee ai fini della costituzione delle Comunità montane, che è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le zone omogenee possono essere ridefinite con cadenza non inferiore al quinquennio.

Relativamente allo statuto della Comunità montana, la legge precisa che va deliberato tenendo conto degli statuti dei Comuni membri (articolo 9). Questo implica che la Comunità montana nell'adottare il nuovo statuto deve assumere come punto di riferimento le finalità perseguite dagli statuti dei Comuni associati per farsi interprete delle loro esigenze specialmente per quanto attiene all'esercizio di funzioni e compiti sovracomunali. Vanno quindi normate nello statuto comunitario modalità e procedure stabili finalizzate alla creazione di uno stretto raccordo tra Comunità montana e Comuni associati.

Resta invariata, rispetto alla precedente disciplina, la modalità di approvazione dello statuto comunitario, sia per quanto riguarda il numero di voti occorrenti per l'approvazione (due terzi dei componenti assegnati all'organo rappresentativo o, in mancanza, l'approvazione per due volte a maggioranza assoluta), sia per quanto riguarda il controllo di legittimità riservata al Comitato regionale di controllo, la pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale e l'entrata in vigore decorrente dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. Nel caso di revisione territoriale e di nuova costituzione di una Comunità montana, lo statuto va deliberato entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'organo rappresentativo, convocato dal Presidente della Giunta regionale. In mancanza, vi provvede un commissario ad acta a termini dell'articolo 45 della legge n. 127 del 1997.

4.5 UN QUADRO SINTETICO DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI MONTAGNA

4.5.1 Introduzione

Allo scopo di fornire un quadro delle azioni effettuate dalle singole Regioni nell'ambito del territorio montano, il CTIM ha richiesto alle stesse Amministrazioni regionali di predisporre un contributo scritto da utilizzare per la predisposizione della presente Relazione annuale.

Per rendere più agevole la redazione dei singoli elaborati e per permettere un loro confronto, è stata proposta una traccia che riporta i punti da trattare e le informazioni da riportare per ognuno di essi. Lo schema ha riguardato in particolare i seguenti argomenti:

- l'assetto istituzionale delle competenze;
- la situazione legislativa e lo stato di attuazione della legge 97/94;
- le risorse attivate (regionali, nazionali, comunitarie) e l'indicazione sull'attivazione del Fondo regionale per la montagna ed il suo utilizzo;
- il mantenimento dell'agricoltura in montagna e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari;
- il mantenimento dei servizi in montagna;
- il mantenimento del patrimonio agro-silvo-pastorale;
- la manutenzione idraulico-forestale;
- la lotta agli incendi boschivi;
- la diffusione della cultura in montagna;
- le azioni esemplificative (progetti pilota, Leader, specifici, ecc.).

I contributi pervenuti sono stati dodici e riguardano le Regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. Non essendo completo

l'elenco delle Regioni e delle Provincie autonome, non è possibile avere un quadro esauriente a livello nazionale. Tuttavia, dall'analisi dei documenti disponibili emergono alcuni interessanti spunti di riflessione che mettono in evidenza l'impegno dalle Amministrazioni regionali a favore delle aree montane.

Iniziando dall'assetto istituzionale delle competenze, si rileva che in tutte le Regioni sono state istituite apposite strutture che si occupano direttamente degli interventi specifici per la montagna. Le stesse strutture coordinano anche l'attività degli altri uffici con competenze settoriali che interessano anche le aree montane. Inoltre Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Molise hanno un Assessore con specifica delega per la montagna.

Sempre nell'ambito delle competenze, si rimarca come diverse Regioni abbiano affrontato l'argomento delle deleghe con l'approvazione di apposite leggi. La Lombardia (l.r. 11/98) e l'Umbria (ll.rr. 10/98 e 3/99), ad esempio, hanno conferito alle Comunità montane le funzioni amministrative in campo agricolo e forestale. Mentre risulta più articolato il sistema dell'Emilia-Romagna, che con una serie di norme attribuisce alle Comunità montane, tra le altre, competenze nel settore agricolo (l.r. 15/7), del vincolo idrogeologico (l.r. 3/99) e della protezione civile (l.r. 45/95).

Passando allo stato di applicazione della legge 97/94, come si è già detto, tutte le Regioni hanno provveduto a adeguare la propria normativa, sia dotandosi di un'apposita norma, sia con provvedimenti specifici per le diverse materie (è questo il caso della Toscana).

Quasi tutte le Regioni hanno anche attivato il Fondo regionale per la montagna. Le modalità di funzionamento del Fondo sono differenti, ma esso viene in buona parte destinato alle Comunità montane per realizzare specifici progetti. Un'eccezione a questa impostazione è quella del Friuli Venezia-Giulia che impiega le risorse del Fondo secondo un atto di indirizzo programmatico della Giunta regionale nell'ambito delle finalità previste dalla legge che istituisce il Fondo stesso.

L'agricoltura, la selvicoltura e le sistemazioni idraulico-forestali sono settori "tradizionali" di attività, nei quali le Regioni sono impegnate sia sotto il profilo normativo, ma anche per le risorse attivate. Quote notevoli dei finanziamenti hanno origine comunitaria (si ricordano ad esempio i regolamenti 950/97, 2078/92, 2080/92) e a questi si vanno ad aggiungere i contributi statali e quelli propri delle Regioni.

Rimandando alla lettura delle relazioni regionali per il dettaglio delle diverse iniziative, in questa sede si possono evidenziare, tra gli altri, alcuni particolari interventi. Nell'ambito agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari si segnala, ad esempio, la redazione dell'Atlante

dei prodotti tipici del Molise. Nel settore forestale, invece, merita un cenno la predisposizione in Umbria del Piano forestale regionale e in Basilicata lo stanziamento di fondi per la redazione dei Piani di assestamento dei boschi. Per quanto attiene, infine, le sistemazioni idraulico-forestali si evidenzia il consistente programma di interventi previsto in Emilia-Romagna, che sommando risorse finanziarie statali e regionali, arriva ad un importo complessivo di oltre 55 miliardi di lire.

Collegati al mantenimento del patrimonio boschivo sono gli interventi per la lotta agli incendi boschivi. In questo settore le Regioni sono generalmente organizzate in una struttura che prevede il coordinamento tra Enti locali, Corpo Forestale dello Stato, Protezione civile e Volontari antincendio. Non mancano, inoltre, investimenti destinati alla prevenzione, alle strutture necessarie agli interventi di spegnimento (viali tagliafuoco, punti d'acqua, ecc.) e quelli per la dotazione di macchine ed attrezzature per le squadre antincendio.

Per quanto attiene, invece, gli interventi diretti al mantenimento dei servizi, di un certo interesse risultano alcune iniziative di Piemonte, Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Le tre Regioni hanno predisposto accordi con Poste Italiane S.p.A. per il mantenimento degli uffici postali. In particolare le ultime due Regioni citate intendono affidare a questi uffici l'erogazione di altri servizi di pubblica utilità.

Sul versante dei servizi scolastici il Piemonte svolge un'importante azione sostenendo i progetti delle Comunità montane volti alla salvaguardia delle scuole materne ed elementari. Mentre il Friuli Venezia-Giulia si è mosso nel settore del commercio, stanziando dei contributi per favorire il mantenimento delle attività commerciali essenziali. Tra le iniziative intraprese dalla Liguria si segnala, inoltre, l'attivazione di biblioteche itineranti. Questo progetto può essere compreso anche tra gli interventi destinati alla diffusione della cultura. In riferimento a questi ultimi merita ricordare l'istituzione in Molise di un Consorzio Didattico per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali al quale hanno aderito diverse Università italiane.

Infine, per quanto riguarda le azioni esemplificative, nelle aree dove è stata possibile hanno avuto corso i programmi comunitari LEADER II E INTERREG II. A questi vanno anche aggiunte iniziative di differente natura, tra le quali si citano i Programmi speciali d'area attuati dall'Emilia-Romagna in applicazione della l.r. 30/96 ed il Patti territoriali approntati nella stessa regione ed in Abruzzo.

Di seguito sono riportate le singole relazioni regionali disponibili. Per agevolarne la lettura si è ritenuto opportuno adottare una sequenza dei paragrafi comune, cercando, per quanto possibile, di ordinare i documenti pervenuti secondo lo schema di cui si è fatto cenno.

4.5.2 Regione Valle d'Aosta

Quadro legislativo ed attuazione della legge 97/94

Occorre innanzitutto sottolineare la difficoltà, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, di descrivere puntualmente l'applicazione della legge 97/94 attraverso l'analisi di ogni singolo articolo, sia in quanto la totalità del territorio regionale è classificato "montano", sia alla luce delle specifiche competenze spettanti alla Regione ex legge cost. n. 4/48 "Statuto Speciale" e relative norme di attuazione.

In Valle d'Aosta, viste le caratteristiche della regione, ogni azione può essere correttamente ricompresa in attività politico-amministrative volte alla tutela ed alla valorizzazione della montagna, per cui è impossibile individuare specifici interventi di attuazione della legge 97/94.

Per quanto riguarda gli interventi legislativi riferibili alle disposizioni della legge 97/94, il 1999 è stato caratterizzato dall'avvio dell'attuazione della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta". In particolare, è stato istituito il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) previsto dall'art. 60 della l.r. 54/98, quale organismo di rappresentanza degli Enti locali, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Il CELVA, composto dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta, formula pareri e proposte sull'attuazione della l.r. 54/98 e sui rapporti tra Regione e Enti locali. In particolare, il CELVA:

- esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri Enti locali della Regione;
- può proporre qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli Enti locali nonché rivolgere alla Regione proposte ed istanze;
- esprime parere su tutti i disegni di legge regionali presentati al Consiglio regionale che interessino gli Enti locali;
- esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad esso sottoposti dalla Giunta regionale.

Inoltre, il CELVA partecipa ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale nell'ambito di apposite istanze, convocate dal Presidente della Giunta regionale relative alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai Comuni ed agli altri Enti locali, al miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali ed alla promozione di forme di collaborazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione. In particolare la partecipazione del CELVA è obbligatoria quando sono depositati il disegno di

legge finanziaria regionale e i disegni di legge regionali concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione.

Con la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 recante "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato", la Regione autonoma Valle d'Aosta ha disciplinato l'organizzazione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

In tale ambito sono state individuate le funzioni della Regione e le funzioni di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato che competono agli Enti locali, i quali possono esercitarle singolarmente o in forma associata, nelle forme e nei modi indicati dalla legge regionale 54/98, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Risorse attivate e fondo regionale per la montagna

L'intero bilancio regionale può essere considerato come recante risorse per la valorizzazione e la tutela del territorio montano. Per questo motivo, non si è provveduto ad attivare il Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 97/94; le risorse del Fondo nazionale per la montagna - attribuite alla Valle d'Aosta a seguito di estensione alle Regioni a Statuto Speciale a decorrere dal 1999 ai sensi dell'art. 34 della legge 144/99 - saranno ripartite tra le Comunità montane valdostane secondo i criteri previsti dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 recante "Interventi regionali in materia di finanza locale".

4.5.3 Regione Piemonte

Quadro legislativo e attuazione della legge 97/94

La Regione Piemonte - con la promulgazione della legge regionale n. 16 del 2 luglio 1999 "Testo Unico delle leggi sulla montagna" emanata in applicazione della legge 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per zone montane" - si è dotata di uno strumento legislativo agile e moderno in grado di promuovere, programmare e gestire la salvaguardia del territorio montano con particolare attenzione all'ambiente naturale ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.

Il Testo Unico abroga infatti ben 16 provvedimenti regionali, andando nella direzione della semplificazione legislativa voluta dalla riforma Bassanini: una legge, quindi, che consente di dare un'organizzazione nuova al territorio ed alle Comunità montane. La nuova normativa, nelle disposizioni generali, ha ripartito il territorio montano (in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale) in 47 zone omogenee (Comunità montane). All'interno di queste zone omogenee saranno individuate 3 fasce altimetriche e di marginalità socio-

economica così classificate: classe 1 (alta marginalità), classe 2 (media marginalità), classe 3 (moderata marginalità).

Le Comunità montane, così come delimitate dalla l.r. 16 del 2 luglio 1999, attraverso l'attuazione dei Piani pluriennali di sviluppo, dei Programmi Annuali Operativi e dei progetti integrati di intervento speciale per la montagna (in totale conformità rispetto alla programmazione di sviluppo provinciale e regionale) dovranno promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico (capo IV della l.r. 16), che le Comunità montane devono adottare entro un anno dall'approvazione dello Statuto, è lo strumento programmatico per eccellenza delle zone omogenee montane; sulla base delle previsioni e degli indirizzi dettati dal Piano vengono, predisposti infatti, i programmi annuali operativi, i bilanci finanziari, i progetti integrati di intervento speciale. Il Piano - oltre che individuare tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che si intendono redigere nell'arco temporale di validità dello stesso - deve individuare gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentirne l'effettiva realizzazione.

Le Comunità montane potranno assumere anche, in attuazione dell'art. 29 comma 2, della legge 142/90, la gestione in forma associata di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate (raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico, organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale, realizzazione di strutture sociali, gestione delle attività socio-assistenziali, ecc.).

L'articolato legislativo, allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna (comuni montani con meno di mille abitanti appartenenti alla classe 1, località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle classi 1 e 2), consente alle Comunità montane di concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, in comuni montani aventi le caratteristiche sopra indicate.

Altri incentivi finanziari sono previsti per la formazione della proprietà coltivatrice in favore di coltivatori diretti (di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni), eredi considerati affittuari, cooperative agricole, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane e di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria.

Risorse attivate e fondo regionale per la montagna

La copertura finanziaria della l.r. 16/99 (capo VII, art. 50) è assicurata dal Fondo regionale per la montagna, che è costituito:

- da una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo del gas metano, oltre ad eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale;
- dalla quota del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 97/94 ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;
- dal cinquanta per cento dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica (l.r. 13/97 art. 14);
- da finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane.

Il Fondo viene così ripartito: 70% tra le Comunità montane, ed una quota non superiore al 10% è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale; mentre la quota residua viene infine utilizzata per il finanziamento dei progetti integrati.

La dotazione finanziaria del Fondo regionale per la montagna, pari a L. 44,4 miliardi per il '99, viene utilizzata come segue.

Progetti integrati

Ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 16/99 la Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati dalle Comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

I progetti integrati corrispondono a particolari iniziative volte al raggiungimento di specifici obiettivi di valorizzazione del territorio, il cui termine "integrato" si riferisce sia al concorso di più soggetti pubblici e/o privati al finanziamento, sia alla ricaduta dei benefici, diretti o indotti, su più settori. L'impegno regionale per il cofinanziamento dei progetti integrati ammonta a L. 7,6 miliardi.

Iniziative della Giunta regionale

L'articolo 51 della legge regionale 16/99 stabilisce che una quota del Fondo regionale per la montagna sia destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, finalizzate alla salvaguardia del

territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale ed alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.

A titolo esemplificativo di seguito si riportano alcune tra le iniziative, che hanno visto, nel loro complesso, un spesa pari a L. 3,5 miliardi:

- L'iniziativa denominata "Cattedre ambulanti" ha consentito l'organizzazione e la gestione di corsi, tenuti presso le Comunità montane piemontesi, destinati agli operatori artigianali di montagna aventi per oggetto la lavorazione delle carni, la caseificazione, l'intaglio del legno e le tecniche di commercializzazione dei prodotti tipici e di nicchia.
- Contributo per interventi urgenti per l'adeguamento degli alpeggi utilizzati dagli ovini mediante la realizzazione di recinti fissi e mobili per la protezione dei greggi dagli attacchi dei predatori selvatici.
- Contributi, nell'ambito dell'iniziativa a sostegno dell'eliminazione del rischio sanitario connesso all'alpeggio, a favore di allevatori che non hanno potuto trasferire il bestiame all'alpeggio per motivi sanitari.
- Contributo alle Comunità montane ed alle associazioni che operano a favore della montagna per la partecipazione alle edizioni annuali del Salone Europeo della Montagna di Torino.
- Avvio del progetto volto all'ottimizzazione dei servizi postali nelle zone montane. La Regione Piemonte infatti - attraverso la firma di tre convenzioni con Poste Italiane S.p.A. e la concertazione costante con gli Enti locali, tramite l'istituzione di un comitato di lavoro - ha recentemente ottenuto un importante risultato: il mantenimento sul territorio montano di tutti gli uffici postali attualmente operanti.
- La Regione Piemonte inoltre, nell'ambito delle iniziative volte al mantenimento dei servizi in montagna, sostiene annualmente progetti presentati dalle Comunità montane volti alla salvaguardia delle istituzioni scolastiche elementari e materne.

Fondi ripartiti fra le Comunità montane

Nel corso del 1999 sono state ripartite fra le Comunità montane risorse pari a circa L. 33,3 miliardi destinate sia al funzionamento degli Enti stessi, sia all'attuazione degli interventi previsti nei Piani di sviluppo socio economico, nonché all'attuazione dei provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane previsti dalla legge regionale 16/99 che comprendono: gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale, la gestione del patrimonio forestale, il finanziamento di piccole opere di manutenzione ambientale, la concessione di incentivi per l'insediamento nelle zone montane, la valorizzazione del turismo rurale, dell'artigianato e dei mestieri tipici.

Coordinamento interventi comunitari

Il 1999 ha coinciso con il termine della fase di programmazione ed attuazione degli interventi strutturali comunitari a titolo del Reg. CEE 2081/93 ob. 5b. Alla fine del '99 l'assunzione degli impegni dei beneficiari finali, riferita al piano finanziario cofinanziato dalla UE, supera il 100%. Per quanto riguarda il programma Leader (iniziativa laboratorio tesa a creare modelli innovativi di riferimento per lo sviluppo dei territori rurali), sul territorio piemontese si sono costituiti 15 Gruppi di Azione Locale ed alla fine del '99 il livello degli impegni sui progetti a regia GAL e sui progetti selezionati dagli stessi GAL a seguito di bandi pubblici, si attesta intorno al 100% del piano finanziario del programma.

Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, iniziativa comunitaria Interreg II Italia - Francia e Italia - Confederazione Elvetica, i dati di sintesi sul numero dei progetti di cooperazione approvati, sul raggiungimento degli obiettivi, sull'assegnazione dei fondi ai beneficiari finali sono:

- Italia - Francia - 125 progetti approvati, impegni contributi pubblici 100%;
- Italia - Svizzera - 80 progetti approvati, impegni contributi pubblici 100%.

Interventi per mantenimento dell'agricoltura in montagna

In attuazione del Reg. UE 950/97, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, sono stati erogati finanziamenti per un importo globale pari a L. 75,5 miliardi cui 13,2 miliardi per la concessione dell'indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti nelle zone montane e 4 miliardi a favore di Comuni per progetti di miglioramento di pascoli montani. In particolare si ricorda l'iniziativa, già avviata nell'anno 1998 ed in fase di completamento, volta al miglioramento igienico-sanitario dei locali di raccolta del latte e di caseificazione.

Ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 63/78, quale cofinanziamento regionale per le attività svolte nei centri di assistenza tecnica operanti presso 37 Comunità montane piemontesi, sono stati stanziati complessivamente L. 1,5 miliardi. All'interno dei centri sono impegnati 48 tecnici che operano sulla base di programmi annuali di assistenza tecnica o gestionale ed ogni altra forma di attività divulgativa o dimostrativa atte a favorire l'introduzione nella pratica agricola delle nuove acquisizioni tecniche e scientifiche al fine di migliorare le qualità merceologiche e di ridurre i costi di produzione e di esercizio dell'azienda.

In attuazione del Reg. CE 2081/93 - ob. 5b - Misura 1.1, sono state finanziate iniziative ricomprese nelle seguenti tipologie di intervento: ripristino di strade rurali al servizio di più aziende e realizzazione di acquedotti rurali ed adeguamento e potenziamento di quelli esistenti al servizio di più aziende agricole. L'attribuzione dei contributi ai beneficiari è avvenuta, a seguito dell'apertura di specifici bandi di partecipazione e sulla base di una graduatoria

regionale di merito redatta in conformità alle norme attuative approvate, destinando nel corso dell'anno 1999 risorse finanziarie per un ammontare complessivo di oltre 8,6 miliardi di lire. Le suddette iniziative hanno consentito l'avvio di circa 80 cantieri sul territorio regionale con l'obiettivo di realizzare quelle infrastrutture collettive che, in alcuni casi, risultano addirittura determinanti per il mantenimento della popolazione montana.

Interventi di manutenzione idraulico-forestale

L'attività della Regione è stata indirizzata prioritariamente alla realizzazione dei programmi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua montani. I programmi coinvolgono le Comunità montane quali soggetti di programmazione degli interventi e, per la maggior parte di essi, come soggetti attuatori.

Contestualmente è stato istituito con D.G.R. il Coordinamento regionale per la manutenzione alvei in territorio montano e l'approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia.

Interventi riguardanti la lotta agli incendi boschivi

Nel 1994 è stata approvata la legge regionale n.16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi" che riordina, innovandola profondamente, l'intera organizzazione. L'attività regionale si è da allora sviluppata in tre direzioni:

- elaborazione di strumenti di regolamentazione e pianificazione;
- predisposizione di apposite convenzioni di collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e le squadre del Corpo Volontari Antincendi Boschivi;
- interventi diretti su lavori selvicolturali di prevenzione e di ricostituzione dei boschi distrutti da incendio.

Nel settembre scorso è stato presentato alla Camera un disegno di legge quadro nazionale sugli incendi boschivi redatto sulla base della proposta della Regione Piemonte.

Il Settore regionale competente opera tramite:

- la progettazione e realizzazione di progetti sul Reg. CEE 3529/86 (2158/92) relativi ad interventi di prevenzione selvicolturale e di formazione del personale;
- la predisposizione ed esecuzione di appalti a livello regionale.

Negli ultimi anni sono state acquistate attrezzature per la protezione individuale, per mezzi di avvistamento e primo intervento nonché vasche mobili. Inoltre, sono stati effettuati corsi di formazione per operatori antincendi boschivi